



Istruzioni e spiegazioni

del 1° dicembre 2017

relative all'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

(OMSC; RS 914.11)

del 26 novembre 2003 (stato 18 ottobre 2017)

Per una migliore comprensione alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti spiegazioni e istruzioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Il Consiglio federale svizzero,

*visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:*

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi

¹ *I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:*

- a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;*
- b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o*
- c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.*

² *Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito, il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.*

Considerazioni generali:

In virtù dell'articolo 78 capoverso 2 LAgr, i Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori (proprietari o affittuari) di un'azienda contadina. Tale

possibilità è data anche per membri di una comunità aziendale riconosciuta (CA o comunità aziendale settoriale CAS). **Le dimensioni dell'azienda necessarie** (valore USM) per un'azienda associata nel quadro di una CA/CAS riconosciuta sono calcolate in base alla sua partecipazione in seno alla comunità. Alla CA/CAS in quanto tale non può essere erogato alcun mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 1 lett. b: Una conversione dei debiti è possibile senza che vi sia un'emergenza finanziaria. Pertanto, un mutuo può venir concesso per evitare ristrettezze finanziarie che potrebbero verificarsi a causa del cambiamento delle condizioni quadro economiche. Questo provvedimento è finalizzato a sdebitare in modo mirato le aziende.

Cpv. 1 lett. c: Mediante questa disposizione viene agevolata la cessazione anticipata dell'azienda, poiché i contributi con obbligo di restituzione nonché i crediti d'investimento o i mutui concessi a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale giusta il capoverso 1 lettere a e b possono venir convertiti in un nuovo mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 2: Conformemente all'articolo 8, non è possibile entrare nel merito di domande con un indebitamento iniziale gravato da interessi inferiore al 50 per cento del valore di reddito. La ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito corrisponde a un indebitamento gravato da interessi pari almeno al 50 per cento.

Art. 2 **Dimensioni dell'azienda necessarie**

¹ I mutui **a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati** soltanto se **le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM)**.

² *A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.*

³ ...

Cpv. 1: Il calcolo delle USM si basa sull'articolo 3 OTerm. A complemento dei coefficienti dell'OTerm, in virtù del capoverso 2, vengono tenuti in considerazione i supplementi e i coefficienti supplementari di cui all'allegato 1 OIMSC. Se il richiedente è membro di una CA o CAS riconosciuta, il valore USM è calcolato in base alla partecipazione dell'azienda in seno alla comunità. Per il calcolo delle USM va considerato l'attuale metodo di gestione. La definizione "**le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a 1,0 USM**" va intesa a più lungo termine. La concessione di un mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b deve essere in ogni caso vincolata alla condizione secondo cui i valori USM richiesti devono essere effettivamente rispettati nei successivi cinque anni.

Per i mutui per la cessione dell'azienda vale la considerazione che in passato queste aziende al momento della concessione dell'aiuto finanziario adempivano le condizioni USM.

Ai beneficiari in base al diritto previgente che non **rispettano le dimensioni dell'azienda necessarie** sulla base delle disposizioni legali in vigore fino al 31 dicembre 2015 si applicano le nuove norme (**dimensioni dell'azienda** necessarie e coefficienti USM).

Cpv. 2: Per il computo delle attività affini all'agricoltura di cui all'allegato 1 numero 7 OIMSC si applicano le istruzioni secondo l'articolo 12b OTerm.

Art. 3 Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

¹ Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

² L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

Il diritto all'applicazione del presente articolo è valutato per ogni singolo caso. I criteri per la delimitazione delle aree a rischio si basano sull'articolo 2 e sull'allegato 2 OIMSC. Onde tenere in considerazione le peculiarità specifiche di una regione, i Cantoni possono stabilire un criterio che definisca il grado di rischio dell'insediamento. Informazioni concernenti il criterio della capacità finanziaria del Comune (quota pro capite dell'imposta federale diretta), e l'evoluzione della popolazione sono reperibili rispettivamente su www.estv.admin.ch e www.bfs.admin.ch. Gli organi esecutivi cantonali possono reperire queste informazioni direttamente anche in eMapis > Modelli Excel. Per la valutazione del criterio della distanza di percorso dal centro più prossimo sono determinanti i centri medi e grandi della tipologia dei comuni ARE (www.map.geo.admin.ch > Tipologia dei comuni ARE) e i capoluoghi cantonali.

Art. 4 Requisiti personali

¹ I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 8–31 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti.

² La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

³ In caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi adempia i requisiti di cui al capoverso 2.

⁴ La gestione di un'azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.

⁵ Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all'articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un'altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell'articolo 37 LFPr o con attestato federale di capacità ai sensi dell'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.

Cpv. 1: Con la presente disposizione si garantisce che i mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale vengano concessi unicamente nei casi in cui il richiedente gestisce in prima persona un'azienda e adempie la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Anche le persone fisiche o comunità di persone giusta l'articolo 3 capoverso 2 OPD hanno, per principio, diritto a ricevere mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 2 lett. b: Le formazioni quale contadina con attestato professionale (livello di esame professionale) e contadina diplomata (livello di esame professionale superiore) sono considerate idonee.

Cpv. 2 lett. c: Sono ammessi i seguenti attestati di formazione:

- orticoltrice AFC / orticoltore AFC
- avicoltrice AFC / avicoltore AFC
- frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC
- cantiniera AFC / cantiniere AFC
- viticoltrice AFC / viticoltore AFC
- vignaiolo e frutticoltore con attestato federale di capacità della Scuola professionale di Changins
- “horticulteur complet qualifié” presso “Le Centre de Lullier”
- ing. SUP in enologia o Bachelor of Sciences HES-SO in enologia della Scuola universitaria professionale di Changins
- bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – grade bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione natura e agricoltura della Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
- ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. ST in orticoltura con specializzazione in orticoltura, ing. dipl. ST in scienze ambientali con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione orticoltura e bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura dell’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
- ing. agr. PFZ, master, ing. dipl. ST o bachelor
- un altro diploma di una formazione agricola superiore o straniero, esclusivamente in accordo con l’UFAG

Cpv. 3: La formazione agricola di un coniuge è considerata idonea anche qualora l'azienda sia formalmente gestita dal coniuge privo di una formazione agricola.

Cpv. 4: Se un capoazienda può comprovare, avvalendosi dei dati contabili, il buon andamento dell'azienda, non è necessario che adempia la condizione di essere titolare di un attestato federale di capacità in una professione giusta il capoverso 2.

Cpv. 5: La deroga è applicabile soltanto nelle regioni giusta l'articolo 80 capoverso 2 LAgr (cfr. pure il commento all'art. 3). In analogia alle esigenze per i pagamenti diretti, oltre alla formazione di base con attestato federale di capacità, viene riconosciuto anche un certificato federale di formazione pratica.

Art. 5 *Reddito e sostanza*

¹ *Il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è accordato se il reddito determinante del richiedente supera i 120 000 franchi.*

² *Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento del mutuo non ridotto non vengono versati.*

³ *Per reddito determinante si intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.*

⁴ *Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera i 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.*

⁵ La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali dopo deduzione delle pertinenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, delle colture perenni e del capitale di terzi.

⁶ I terreni da costruzione, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura, devono essere computati al loro valore venale locale usuale.

Cpv. 2: Gli importi che non sono multipli esatti di 5 000 franchi vengono arrotondati per difetto ai cinquemila franchi precedenti. (Esempio: il reddito determinante di 88 500 franchi viene arrotondato per difetto a 85 000 franchi e l'aiuto per la conduzione aziendale è ridotto del 10 %).

Cpv. 5: Dalle pertinenze aziendali deve essere dedotto il patrimonio finanziario aziendale affinché lo spostamento dal patrimonio finanziario privato al patrimonio finanziario aziendale non abbia alcun impatto sul limite di sostanza.

Ad eccezione dei terreni da costruzione (cpv. 6) i valori di sostanza sono tenuti in considerazione conformemente alle direttive fiscali.

Cpv. 6: Se il centro aziendale si trova in una zona edificabile, gli edifici agricoli e la particella attorno alla fattoria sono tenuti in considerazione al valore di reddito a condizione che queste parti di azienda vengano sfruttate anche in futuro a scopo agricolo.

Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti

¹ Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

² ...

³ I debiti gravati da interesse a carico dell'azienda prima della conversione non devono superare di 2,5 volte il valore di reddito.

⁴ L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.

Cpv. 1: Il periodo di attesa di tre anni inizia dopo la fine dell'investimento, tenendo conto delle seguenti scadenze:

- a. per investimenti con contributi federali: data della decisione del pagamento finale del contributo federale;
- b. per gli altri investimenti (casi CI inclusi): data di ritiro degli edifici o degli impianti, o data di scadenza del prezzo di acquisto (ripresa dell'azienda, acquisto di terreno, acquisto di macchine, ecc.).

Più l'azienda è grande, maggiore sarà il "consistente investimento". A seconda delle USM di un'azienda, gli importi forfettari per l'aiuto iniziale di cui all'allegato 4 numero 1 OIMSC vanno applicati a titolo comparativo.

Cpv. 4: Su un periodo di dieci anni, un'azienda può ricevere una sola volta mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale. In casi di rigore motivati, sul suddetto periodo è possibile concedere un ulteriore mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

Art. 6a Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

¹ I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende

ubicare a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

² *Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.*

Cpv. 1: Una conversione di contributi per i quali vige l'obbligo di restituzione, di crediti d'investimento pendenti o di mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b è possibile soltanto se la cessazione della gestione dell'azienda è finalizzata ad aumentare la superficie agricola utile di aziende di terzi. La conversione non è possibile in caso di classificazione in una zona con conseguente sviluppo urbano delle superfici oppure in caso di ripresa dell'azienda da parte di un gestore di una piccola azienda.

Cpv. 2: In caso di vendita dell'azienda sono fatte salve le disposizioni della LDFR. In caso di affitto dell'azienda si applicano le disposizioni della LAAgr.

Art. 7 Onere sopportabile

¹ *L'importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.*

² *L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:*

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;*
- b. garantire il servizio degli interessi;*
- c. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso;*
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e*
- e. rimanere solvibile.*

³ *Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200'000 franchi.*

Cpv. 1: All'atto della determinazione dell'importo del mutuo e del termine di rimborso giusta l'articolo 14 va tenuta in considerazione la produttività, in termini economici, dell'azienda.

Cpv. 2: La sopportabilità dell'onere finanziario viene valutata sulla scorta di un programma economico-aziendale realistico che si basa in primo luogo sulle cifre della contabilità dell'azienda. È necessaria particolare prudenza nel caso di aziende con una formazione negativa del capitale proprio. Va considerata in modo adeguato l'evoluzione delle condizioni quadro dal profilo aziendale, dell'economia di mercato e della politica agricola.

Nell'ambito del calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario vanno accuratamente stimati e ponderati i rischi futuri. Ad esempio, oltre alle future condizioni quadro economiche, anche i terreni affittati non garantiti a lungo termine o i necessari contratti di ritiro dei concimi aziendali rappresentano un ulteriore rischio.

Per il calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario sono consentiti diversi metodi.

Cpv. 3: *Se viene fissato un importo massimo, questo deve essere sancito legalmente in maniera vincolate.*

Art. 8 Ammontare dei mutui per la conversione di debiti

I mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finanziare i debiti gravati da interesse sino al 50 per cento del valore di reddito.

La presente disposizione si applica per analogia alle aziende affittate, per le quali d'altronde non è prevista la conversione di tutti i debiti gravati da interessi.

Art. 9 Domanda, esame e decisione

¹ *Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.*

² *Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.*

³ *Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l'UFAG mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all'UFAG su richiesta di quest'ultimo.*

⁴ *Per le domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG allegando i documenti pertinenti. Notifica la sua decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.*

Cpv. 3: Se l'importo del mutuo è inferiore o uguale al limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, l'UFAG viene informato mediante l'apposito modulo. Una decisione di questo tipo non sottostà alla procedura di approvazione dell'UFAG. Esso può richiedere la decisione cantonale e, se del caso, adire le vie legali del diritto cantonale e federale contro la decisione del Cantone giusta l'articolo 166 capoverso 3 LAgr. Pertanto, nella decisione notificata al mutuatario va indicato che anche l'UFAG ha diritto di presentare ricorso.

Art. 10 Procedura di approvazione

¹ *Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo al ricevimento degli atti completi da parte dell'UFAG.*

² *L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.*

³ *Se la decisione nel merito è presa dall'UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.*

Cpv. 2: Per il calcolo dell'importo limite vengono tenuti in considerazione tutti i saldi di crediti d'investimento e mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale anteriori. Esempio: se all'atto della costituzione di una comunità di gestione tra generazioni il figlio/la figlia ha ricevuto un aiuto iniziale e il padre/la madre (proprietario/a) aveva già ricevuto un credito d'investimento, i rispettivi saldi e il nuovo mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale vengono sommati al fine della determinazione del limite massimo.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

¹ *Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.*

² *In casi eccezionali, per i mutui inferiori all'importo limite conformemente all'articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni.*

Per tutti i casi che necessitano di un'approvazione, per i quali la Confederazione partecipa alla copertura di un'eventuale perdita, è richiesta una contabilità economico-aziendale. Se il mutuatario non è più in grado di adempiere le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2, il Cantone avverte immediatamente l'UFAG.

Per i mutui al di sotto dell'importo limite, per i quali il rischio di perdita è assunto unicamente dal Cantone, quest'ultimo può, in via eccezionale, limitarsi a richiedere delle registrazioni.

Art. 12 Garanzia dei mutui

¹ *I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.*

² *Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.*

³ *Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.*

Cpv. 1: Il pegno immobiliare rappresenta il modo migliore di garantire un mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale e pertanto ha una valenza prioritaria.

Cpv. 2: La disposizione del capoverso 2 consente una notevole semplificazione nella costituzione di titoli di cartelle ipotecarie nel registro fondiario e quindi anche un notevole risparmio finanziario.

Cpv. 3: La presente disposizione si applica per mutui autorizzati dopo il 1° gennaio 2010. Per garantire la dovuta chiarezza, il computo previsto va inserito nel contratto o nella decisione di concessione del mutuo. Per i mutui accordati prima del 1° gennaio 2010, il computo di rimborsi annui con altre prestazioni della Confederazione giunte a scadenza giusta la LAgr (p.es. pagamenti diretti) deve essere convenuto per iscritto tra il Cantone e il mutuatario con il consenso reciproco.

Art. 13 Revoca dei mutui

¹ *Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:*

- a. l'alienazione dell'azienda;*
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;*
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;*
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;*
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;*
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;*
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;*
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;*
- i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti..*

² *Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.*

³ *Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2-7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.*

Cpv. 1: L'elenco dei gravi motivi non è esaustivo. Il termine per il rimborso è di tre mesi.

Cpv. 1 lett. c: Non è considerata cessazione della gestione in proprio giusta la lettera c la fattispecie in cui l'azienda continua a essere gestita dal coniuge e questi adempie le condizioni di cui agli articoli 3-6 OPD.

Cpv. 3: Un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale precedentemente concesso in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b può essere trasferito alle stesse condizioni al successore nell'azienda soltanto se esso adempie le condizioni di entrata in materia relative alla concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Se la condizione concernente le **dimensioni dell'azienda** necessarie di cui all'articolo 2 o 3 è soddisfatta per almeno cinque anni, il successore deve adempiere unicamente i requisiti personali (art. 4-7).

Se il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale è trasferito a un affittuario al di fuori della famiglia, deve essere disponibile un contratto d'affitto di durata perlomeno uguale al rimanente termine di rimborso del mutuo. Nel canone del fitto agricolo deve essere considerata la quota d'ammortamento del mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, affinché non venga superato il fitto agricolo massimo fissato nell'ordinanza sui fitti agricoli (RS 221.213.221). Prima di approvare il trasferimento, il servizio cantonale è tenuto a verificare se tali disposizioni sono adempiute. In caso di affitto a un discendente si applica la disposizione del capoverso 1 lettera c.

È fatta salva l'alienazione con utile di cui all'articolo 15.

Art. 14 Rimborso

¹ *L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.*

² *I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.*

³ *Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.*

⁴ *Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa.*

⁵ *Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.*

Cpv. 1 e 2: Nell'ottica di uno sdebitamento efficace dell'agricoltura, considerate le possibilità economiche dell'azienda è opportuno fissare un termine di rimborso più breve del termine massimo.

Il termine di rimborso decorre dal versamento del mutuo a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 3: Per i mutui giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a l'aiuto può essere aumentato se la difficoltà finanziaria può essere alleviata grazie a una dilazione del rimborso di tre anni al massimo. Va tuttavia rispettato in ogni caso il termine massimo di rimborso di cui all'articolo 1.

In caso di conversione dei debiti giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b non è consentito un rinvio del termine del primo rimborso.

Cpv. 4: È possibile dilazionare più volte il rimborso di un anno in caso di temporaneo peggioramento delle condizioni economiche del mutuatario. Per amministrare più facilmente tale possibilità (nessun aumento del rimborso annuale dopo una dilazione), è necessario che il termine iniziale di rimborso fissato sia più breve del termine massimo almeno nella misura di 1-3 anni. Se all'atto della concessione del mutuo era stato previsto un termine massimo di rimborso, una dilazione è possibile soltanto se parallelamente a ciò viene fissato un importo del rimborso annuale più elevato.

Cpv. 5: Il Cantone ha la possibilità di disdire il mutuo anticipatamente o di aumentare in modo corrispondente la quota di ammortamento. Il presente articolo si applica in primo luogo nei casi in cui il richiedente realizza notevoli entrate non agricole o riceve un'eredità consistente.

Art. 15 Alienazione con utile

¹ *Se l'azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.*

² *L'utile si calcola secondo gli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale. L'UFAG fissa i valori d'imputazione.*

Cpv. 1: Conformemente all'articolo 82 LAgr, in caso di alienazione con utile dell'azienda o di parte dell'azienda il rimanente importo del mutuo deve essere restituito immediatamente. Contrariamente a quanto è il caso per i crediti d'investimento, i mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti anche in caso di vendita con utile di una parte non sovvenzionata dell'azienda.

Cpv. 2: I valori d'imputazione sono fissati nell'articolo 8 e nell'allegato 5 OIMSC. Per le aziende che dopo l'alienazione continuano ad adempiere le condizioni di entrata in materia (tra cui 1,0 USM) la restituzione è esigibile soltanto se viene superata la sostanza rettificata giusta l'articolo 5 capoverso 4.

Art. 16 Finanziamento

¹ *La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.*

² *Il Cantone chiede i fondi federali all'UFAG in funzione delle sue necessità.*

³ *L'UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell'ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.*

⁴ *In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:*

a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e

b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.

⁵ *Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l'anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell'anticipo.*

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della NPC decade la graduazione della prestazione del Cantone in funzione della capacità finanziaria. Lo stato del fonds-de-roulement al 1° gennaio 2008 funge da base. I fondi federali esistenti vengono mantenuti nel fondo senza computo con effetto retroattivo della prestazione cantonale.

Art. 17 Gestione dei fondi federali

¹ Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all'UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.

² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;
- e. la liquidità;
- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

³ Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità;
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

Cpv. 2: Per il nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione si applica il principio dell'annualità. Lo stato dei mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale interessi inclusi (debito dei Cantoni nei confronti della Confederazione) deve pertanto essere indicato entro l'inizio dell'anno.

Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2019

Art. 19 Aiuti per la riqualificazione

¹ Gli aiuti per la riqualificazione comprendono:

- a. i contributi ai costi di riqualificazione;
- b. i contributi ai costi di sostentamento.

² Può chiedere aiuti per la riqualificazione solo una persona per azienda.

Cpv. 1: Mentre i mutui nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale giusta la sezione 1 sono crediti rimborsabili, gli aiuti per la riqualificazione giusta la sezione 2 sono accordati sotto forma di contributi, sia ai costi di riqualificazione che ai costi di sostentamento.

Cpv. 2: I gestori coniugati sono liberi di decidere chi dei due vuole chiedere una riqualificazione. Al fine della decisione possono essere tenuti in considerazione interessi personali nonché condizioni regionali relative all'offerta di lavoro. Tuttavia vengono sostenute solo persone che non dispongono già di una formazione di base qualificata e non agricola particolarmente richiesta sul mercato del lavoro. In caso di assenza prolungata dal mondo del lavoro di persone che hanno concluso una formazione di base, è possibile sostenere il perfezionamento professionale in vista della ripresa del lavoro. È possibile concedere aiuti

per la riqualificazione anche nel caso in cui un coniuge abbia appena concluso una formazione di base non agricola e l'altro coniuge voglia seguire una formazione di base non agricola.

Art. 20 Condizioni

¹ Oltre alle condizioni di cui all'articolo 86a LAgr, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni:

- a. l'azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni.
- b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM.
- c. i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.
- d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell'inizio della riqualificazione.

² Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Considerazioni generali: In caso di vendita dell'azienda sono fatte salve le disposizioni della LDFR. In caso di affitto dell'azienda si applicano le disposizioni della LAAgr.

Cpv. 1: Chi intende riqualificarsi con le risorse della Confederazione deve prima aver gestito durante un determinato periodo un'azienda con un fabbisogno minimo di USM. In tale modo s'intende evitare la ripresa di piccole aziende per un periodo di tempo limitato con il solo scopo di poter successivamente richiedere una riqualificazione finanziata con i contributi della Confederazione.

La gestione dell'azienda può essere effettuata in qualità di proprietario o di affittuario. Se l'azienda viene gestita quale comunità di gestione tra generazioni, al/alla figlio/a può venire computato tutto il tempo dedicato alla gestione aziendale, sempre che la comunità di gestione tra generazioni sia stata riconosciuta dal servizio cantonale competente.

In caso di riqualificazione di un affittuario o di un membro della comunità di gestione tra generazioni, il proprietario dell'azienda deve adempiere le condizioni per la cessazione dell'attività giusta il capoverso 1 lettera c e per la menzione nel registro fondiario giusta l'articolo 28.

Onde rafforzare l'efficienza strutturale e tener conto del valore più elevato di USM giusta la LDFR, i terreni devono essere venduti o affittati ad aziende agricole esistenti ai sensi della LDFR. Il rimando alla LDFR consente di tenere in considerazione le condizioni regionali, sempre che il Cantone si avvalga della riduzione del limite giusta l'articolo 5 LDFR. La disposizione è armonizzata con la condizione per la concessione di mutui in caso di cessazione della gestione dell'azienda giusta l'articolo 6a.

Una riqualificazione con il sostegno della Confederazione ha senso solamente qualora sia possibile esercitare un'attività nella professione appresa per un periodo di tempo adeguato.

Cpv. 2: All'atto della cessazione della gestione dell'azienda il richiedente ha la possibilità di tenere per sé edifici, terreni per la detenzione di bestiame minuto, 30 are di vigneto o frutteto (o una combinazione dei due). Il fatto che questa superficie venga utilizzata nel quadro dell'autoapprovvigionamento consente di migliorare l'accettazione del provvedimento da parte dei contribuenti. Ovviamente per questa superficie non possono venir richiesti

pagamenti diretti. Per un'azienda in affitto o una comunità di gestione tra generazioni è irrilevante se è il proprietario, l'affittuario o il titolare a richiedere tale superficie.

Art. 21 Riqualficazione che dà diritto ai contributi

¹ *La riqualficazione in una professione non agricola deve durare sei mesi al minimo.*

² *Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un'ordinanza in materia di formazione conformemente all'articolo 19 LFPr o comprendere una formazione equivalente.*

Cpv. 1: In virtù dell'articolo 86a capoverso 1 LAgr, la riqualficazione è limitata a una professione non agricola. Tutte le professioni e perfezionamenti riconosciuti giusta l'articolo 4 capoverso 2 sono esclusi dalla concessione di aiuti per la riqualficazione.

Cpv. 2: L'esigenza di una formazione di base riconosciuta, con qualifica corrispondente, aumenta le possibilità di trovare un'occupazione qualificata sul mercato del lavoro. Vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla formazione professionale.

Generalmente la formazione di base sostenuta finanziariamente è coronata da un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr. Onde tenere debitamente in considerazione la vasta gamma di percorsi formativi per adulti, in singoli casi possono venir sostenute finanziamente anche formazioni equivalenti. Per formazione equivalente si intende ad esempio una formazione con un diploma estero oppure una formazione nel settore terziario. In caso di assenza prolungata dal mondo del lavoro di persone che hanno concluso una formazione di base, è possibile sostenere il perfezionamento professionale in vista della ripresa del lavoro. Grazie a questa formulazione aperta, il trattamento delle domande risulta semplificato.

Art. 22 Contributi

¹ *I contributi ammontano al 50 per cento dei costi di riqualficazione, ma al massimo a 6000 franchi all'anno.*

² *I contributi per i costi di sostentamento ammontano al massimo a 4000 franchi al mese.*

³ *I contributi per la riqualficazione sono accordati per tre anni al massimo.*

Cpv. 2: Nel presente capoverso vengono stabiliti i contributi massimi ai costi di sostentamento. L'importo effettivo si calcola giusta gli articoli 11 e 24 OIMSC.

Cpv. 3: La limitazione a tre anni è giustificata perché normalmente la formazione quale agricoltore e l'esperienza professionale nel campo consentono una riduzione della durata della formazione di almeno un anno. La durata massima del sostegno si applica anche se la formazione è svolta in due tappe. Se la formazione si protrae per oltre tre anni, prima della concessione di un aiuto per la riqualficazione il richiedente deve illustrare le modalità di finanziamento del periodo di formazione rimanente.

Art. 23 Costi di riqualficazione computabili

Ai fini dei costi della riqualficazione si considerano le tasse d'iscrizione alla scuola o ai corsi nonché un'indennità di trasporto conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta.

Con il calcolo dell'indennità di trasporto conformemente all'imposta federale diretta è garantita la parità di trattamento.

Art. 24 Graduatoria dei contributi di sostentamento

¹ L'UFAG fissa importi forfetari per i contributi di sostentamento. In particolare tiene conto:

- a. del momento in cui cessa la gestione dell'azienda;
- b. della struttura familiare;
- c. dei mezzi a disposizione.

² Se la gestione dell'azienda cessa all'inizio della riqualificazione o entro sei mesi, i contributi di sostentamento sono versati integralmente.

³ Se la gestione dell'azienda cessa entro due anni dalla fine della riqualificazione, è versato al massimo il 15 per cento dei contributi di sostentamento.

⁴ I contributi di sostentamento non ridotti ammontano mensilmente a:

| | franchi |
|----------------------------------|---------|
| a. per richiedenti non coniugati | 2000 |
| b. per richiedenti coniugati | 3000 |
| c. per ogni figlio a carico | 250 |

Cpv. 1: Chi adempie le condizioni di cui all'articolo 20, riceve contributi ai costi di sostentamento determinati sostanzialmente in funzione del momento della cessazione dell'attività e della struttura familiare. I capoversi da 2 a 4 disciplinano i valori di riferimento. Per il calcolo dell'importo effettivo si applica l'articolo 11 OIMSC.

Cpv. 2: Gli utenti della riqualificazione che lasciano definitivamente la produzione agricola, ricevono contributi per i costi di sostentamento durante il periodo di riqualificazione. In questo modo viene assicurato loro un reddito minimo durante questa fase.

La concessione di un termine di sei mesi, entro il quale deve essere abbandonata definitivamente la gestione, tiene in considerazione da un lato l'inizio di apprendistati, scuole o corsi, normalmente in agosto, e dall'altro il possibile inizio dei contratti d'affitto al 1° gennaio.

Se una domanda è inoltrata eccezionalmente dopo l'inizio della formazione, il termine di sei mesi decorre a partire dalla concessione degli aiuti per la riqualificazione.

Art. 25 Riduzione degli aiuti per la riqualificazione

¹ Se il reddito imponibile del richiedente o dei coniugi definito nell'articolo 5 capoverso 3 supera 80 000 franchi, l'aiuto per la riqualificazione è ridotto del 20 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento degli aiuti non ridotti non vengono versati.

² Se la sostanza rettificata del richiedente o dei coniugi definita nell'articolo 5 capoverso 5 supera al momento dell'inoltro della domanda 600 000 franchi, l'aiuto per la riqualificazione è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Una riduzione degli aiuti per la riqualificazione è in funzione dei limiti di reddito e di sostanza degli aiuti per la conduzione aziendale.

Art. 26 Domanda, esame e decisione

¹ Le domande di aiuto vanno inoltrate al Cantone prima della cessazione della gestione dell'azienda.

² La domanda di contributi comprende in particolare i seguenti documenti:

- a. dati sulla formazione seguita;

- b. *profilo di competenze;*
- c. *piano e costi della riqualificazione;*
- d. *dati sull'azienda attualmente condotta;*
- e. *data in cui si prevede di cessare la gestione dell'azienda;*
- f. *nome e indirizzo della persona che rileva le terre;*
- g. *situazione reddituale e patrimoniale.*

³ *Se i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c non illustrano in misura sufficiente le finalità della formazione, al richiedente può essere chiesto di presentare il risultato di un orientamento professionale.*

⁴ *Il Cantone esamina la domanda e la trasmette all'UFAG per decisione, unitamente alla sua proposta.*

Cpv. 1: Le domande di aiuto devono essere inoltrate prima della cessazione dell'attività al servizio cantonale competente. Se si inizia una formazione avente diritto a un sostegno finanziario prima della presentazione della domanda, gli aiuti per la riqualificazione vengono versati, al più presto, a partire dal semestre successivo all'autorizzazione (non viene versato alcun aiuto con effetto retroattivo).

Cpv. 2: La domanda deve contenere tutte le indicazioni importanti al fine della valutazione. Prima di presentare definitivamente la domanda, il richiedente deve avere idee chiare in merito alla pianificazione del suo futuro.

Le indicazioni alle lettere b e c devono mostrare quali attitudini e quali conoscenze sono disponibili e quale riqualificazione a quale costo è auspicata.

La cessazione dell'attività e la cessione delle terre devono avvenire prima del trattamento definitivo della domanda. Il cambiamento del termine nel corso della riqualificazione si ripercuote direttamente sull'importo dei contributi e può portare ad un innalzamento o, eventualmente, ad una riduzione degli aiuti per la riqualificazione.

Cpv. 3: Se il richiedente sembra non avere un'idea sufficientemente chiara della formazione o la formazione indicata pare avere poche probabilità di successo, il risultato può essere sottoposto ad un servizio di consulenza specializzato. Tali accertamenti possono aiutare ad evitare decisioni sbagliate relative alla formazione nonché valutazioni erranee in merito alle opportunità sul mercato del lavoro.

Cpv. 4: I Cantoni verificano la correttezza delle indicazioni e inoltrano la domanda, con il loro preavviso, all'UFAG, che procederà alla decisione. L'UFAG comunica la decisione relativa agli aiuti per la riqualificazione direttamente al richiedente, con copia al Cantone. I rimedi giuridici contro la decisione si basano sulla legislazione federale.

Art. 27 Pagamento

¹ *Gli aiuti sono versati dal Cantone. Il pagamento ha cadenza semestrale, la prima volta sei mesi dopo l'inizio della riqualificazione.*

² *Il Cantone decurta, rifiuta il versamento o ne esige il rimborso se le condizioni non sono più adempite.*

I pagamenti possono essere effettuati ai sensi dell'articolo 86a capoverso 3 L'Agr al più tardi entro fine 2019.

In base alle singole decisioni, la Confederazione mette a disposizione del Cantone i fondi necessari. Il Cantone amministra tali fondi federali ed è responsabile del versamento puntuale e corretto agli aventi diritto.

Per evitare quanto più possibile fastidiosi rimborsi a causa del mancato adempimento delle condizioni o dell'interruzione della riqualificazione, il Cantone deve assicurarsi prima del versamento semestrale supplementare che siano adempiute le condizioni relative agli aiuti per la riqualificazione e che siano rispettati gli oneri.

Art. 28 *Menzione nel registro fondiario*

¹ *Al momento della cessazione dell'azienda, nel registro fondiario viene menzionata una restrizione di diritto pubblico della proprietà secondo cui le superfici che rimangono di proprietà del richiedente e l'edificio non possono costituire parti di un'azienda conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola.*

² *La menzione è valida per 20 anni dalla cessazione dell'azienda. I costi sono a carico del richiedente. La restrizione della proprietà può essere cancellata prima della scadenza di tale termine soltanto con l'approvazione dell'UFAG.*

Per garantire che l'azienda non venga riavviata entro breve tempo, è indispensabile una menzione nel registro fondiario. In caso di rimborso di tutti i contributi per la riqualificazione, è possibile procedere a una cancellazione anticipata.

Onde evitare di favorire l'abbandono, per nulla auspicato dal profilo della pianificazione del territorio, di edifici agricoli per principio funzionali, la cancellazione anticipata della menzione nel registro fondiario deve essere possibile anche se l'edificio viene venduto a un'azienda vicina ai fini di un raggruppamento, evitando così la costruzione di un nuovo edificio. In tutti i casi è presupposto il consenso dell'UFAG.

Art. 29 *Rimborso degli aiuti*

¹ *Il richiedente che non cessa la gestione dell'azienda entro due anni dal pagamento dell'ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative.*

² *Se la riqualificazione è interrotta, gli aiuti percepiti devono essere rimborsati se la gestione continua. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative. Se il richiedente si trova senza sua colpa in uno stato di bisogno, l'UFAG può rinunciare parzialmente o completamente al rimborso.*

³ *Chi, dopo l'ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione della gestione dell'azienda, riprende una gestione nei venti anni successivi all'ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L'importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.*

L'articolo 86a LAgr presuppone l'abbandono dell'azienda agricola. Se tale condizione non è adempiuta nei due anni successivi al versamento dell'ultimo aiuto, deve venir rimborsata la totalità degli aiuti per la riqualificazione.

Nella decisione di contribuzione viene menzionato che il Cantone è legittimato, in caso di una eventuale restituzione degli aiuti per la riqualificazione, a computare eventuali pagamenti con i pagamenti diretti.

Cpv. 3: Per principio, chi richiede aiuti per la riqualificazione non può più ricevere pagamenti diretti durante vent'anni a partire dall'ultimo versamento. Ciò vale anche se, dopo alcuni anni in un'attività non agricola, viene ripresa nuovamente la gestione di un'azienda. Entrambi i coniugi sono esclusi dai pagamenti diretti per un periodo di vent'anni, sempre che gli aiuti per la riqualificazione, inclusi gli interessi e le spese amministrative, non siano stati interamente rimborsati.

Art. 30 Alta vigilanza

L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può eseguire controlli sul posto.

I controlli avvengono per campionatura.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell'agricoltura è abrogata.

Art. 32

Abrogato dal numero IV 60 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Art. 33 Entrata in vigore

¹ *Fatto salvo i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

² *La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.*

³ *La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.*

Cpv. 3: In virtù dell'articolo 86a capoverso 3 LAgr, il versamento di aiuti per la riqualificazione è limitato alla fine del 2019.

La modifica del **18 ottobre 2017** entra in vigore il **1° dicembre 2017**.

Allegato

Elenco delle abbreviazioni

Leggi

| | |
|------|---|
| LAgr | Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura; RS 910.1) |
| LDFR | Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) |

Ordinanze

| | |
|-------|--|
| OIMSC | Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (RS 913.211) |
| OPD | Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti; RS 910.13) |
| OTerm | Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola; RS 910.91) |

Diversi

| | |
|-----|---|
| NPC | Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni |
| USM | Unità standard di manodopera |